




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1324

Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali

(Approvato dal Senato – A.S. 651 e abb.)

N. 118 – 17 ottobre 2023



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1324

Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali

(Approvato dal Senato – A.S. 651 e abb.)

N. 118 – 17 ottobre 2023

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	5
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	6
ARTICOLI 1-3.....	6
DIVIETI IN MATERIA DI IMMISSIONE SUL MERCATO DI SPECIFICHE TIPOLOGIE DI MANGIMI E ALIMENTI	6
ARTICOLO 4.....	7
AUTORITÀ PER I CONTROLLI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI	7
ARTICOLO 5.....	9
SANZIONI	9
ARTICOLO 6.....	9
RINVIO E AGGIORNAMENTO DELLE SANZIONI	9
ARTICOLO 7.....	10
CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA	10

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1324
Titolo:	Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatori per le Commissioni di merito:	Rosso (FdI), per la XII Commissione; Carloni (Lega), per la XIII Commissione
Commissioni competenti:	XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura)

PREMESSA

Il progetto di legge, di iniziativa governativa, reca disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali.

Il provvedimento, già approvato con modificazioni dal Senato (A.S. 651), è stato assegnato in sede referente alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura) ed è corredato di relazione tecnica. In data 11 ottobre 2023 il Governo ha presentato alla Camera una relazione tecnica aggiornata alle modifiche intervenute durante l'esame in prima lettura al Senato.

Si esaminano di seguito le disposizioni del provvedimento, non modificato in sede referente, considerate dalla relazione tecnica e le altre che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1-3

Divieti in materia di immissione sul mercato di specifiche tipologie di mangimi e alimenti

Le norme sono volte ad assicurare la tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini nonché a preservare il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia, di rilevanza strategica per l'interesse nazionale (articolo 1).

In particolare, le disposizioni:

- vietano agli operatori del settore alimentare e del settore dei mangimi di impiegare, vendere, detenere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare ovvero promuovere alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati (articolo 2);
- con norme introdotte al Senato¹, con riferimento alla produzione e alla commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti trasformati contenenti esclusivamente proteine vegetali, è vietato l'utilizzo di:
 - denominazioni legali, usuali e descrittive, riferite alla carne, a una produzione a base di carne o a prodotti ottenuti in prevalenza da carne;
 - riferimenti alle specie animali o a gruppi di specie animali o a una morfologia animale o un'anatomia animale;
 - terminologie specifiche della macelleria, della salumeria o della pescheria;
 - nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali.

Vengono altresì specificate determinate fattispecie cui non si applicano i suddetti divieti. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è adottato un elenco delle denominazioni di vendita degli alimenti che, se ricondotte a prodotti vegetali, possono indurre il consumatore in errore sulla composizione dell'alimento (articolo 3).

La **relazione tecnica** afferma, con riferimento agli articoli da 1 a 3, che le disposizioni non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

¹ A seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 2.0.3 Centinaio e altri. Su tale proposta emendativa la 5^a Commissione del Senato ha espresso parere non ostativo. *Cfr.* Seduta n. 95 dell'11 luglio 2023.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame vietano, in base all'articolo 2, agli operatori del settore alimentare e del settore dei mangimi di operare con alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati. Per la produzione e la commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti trasformati contenenti esclusivamente proteine vegetali viene altresì vietato dall'articolo 3, introdotto al Senato, l'utilizzo di riferimenti al termine "carne".

Al riguardo, non si formulano osservazioni attese la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.

Per quanto riguarda invece le considerazioni relative allo svolgimento dei controlli, all'irrogazione delle sanzioni e al loro importo si rinvia a quanto osservato con riferimento ai successivi articoli dal 4 al 7.

ARTICOLO 4

Autorità per i controlli e modalità di applicazione delle sanzioni

La norma individua i soggetti pubblici competenti per lo svolgimento dei controlli sull'applicazione del provvedimento in esame (comma 1, primo periodo).

Nello specifico, la norma individua, ognuno per i profili di rispettiva competenza: il Ministero della salute; le Regioni; le Province autonome di Trento e di Bolzano; le aziende sanitarie locali; il Comando carabinieri per la tutela della salute, attraverso i Nuclei antisofisticazione dipendenti; il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri (CUFA), attraverso i Comandi dipendenti; il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura; il Corpo della Guardia di finanza; l'Agenzia delle dogane e dei monopoli; il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, con riferimento ai prodotti della filiera ittica.

I suddetti soggetti svolgono le verifiche di rispettiva competenza con il supporto, ove necessario, del personale specializzato del Ministero della salute, del Comando carabinieri per la tutela della salute e delle aziende sanitarie locali (comma 1, secondo periodo).

Il secondo periodo del comma 1 risulta da un emendamento approvato nel corso dell'esame del provvedimento al Senato. Il testo di tale disposizione recepisce la condizione *ex* articolo 81 della Costituzione recata dal parere non ostativo approvato dalla 5^a Commissione del Senato con riferimento al medesimo emendamento², volta a inserire dopo le parole: "con il supporto" le seguenti: ", ove necessario,".

² Cfr. Senato - 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 95 del 11 luglio 2023.

Ai fini dell'accertamento delle violazioni e dell'irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I (principi generali) e II (modalità di applicazione delle sanzioni) della legge n. 689 del 1981 (comma 2).

Con riguardo ai divieti posti dagli articoli 2 e 3 del provvedimento in esame sono competenti a ricevere il rapporto concernente l'accertamento della violazione di cui all'articolo 17 della legge n. 689 del 1981, e secondo i rispettivi profili di competenza territoriale e per materia, il Ministero della salute, il Ministero dell'agricoltura, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali³ (comma 3).

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e afferma che la stessa non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare la relazione tecnica evidenzia che le autorità indicate dalla norma già svolgono i controlli sulla filiera alimentare sia sotto il profilo sanitario sia sotto quello della conformità dell'etichettatura dei prodotti agroalimentari in generale per ogni tipo di frode. I controlli previsti dal presente provvedimento saranno indirizzati prevalentemente alla verifica delle caratteristiche del prodotto come indicato nelle etichette presenti nelle confezioni o nei documenti di accompagnamento, attività questa già ordinariamente svolta dalle Autorità individuate dalla norma secondo i rispettivi ambiti di competenza. I controlli previsti dall'articolo, pertanto, si inseriscono nell'ambito delle verifiche ordinariamente svolte dalle Autorità preposte. Inoltre, in merito all'applicazione della legge n. 689 del 1981 viene espressamente esclusa la possibilità del pagamento in misura ridotta ex art. 16 della medesima legge.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma individua le Autorità competenti per i controlli sull'applicazione del provvedimento in esame (comma 1) e dispone in ordine all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni (commi 2 e 3). Al riguardo si evidenzia che le suddette attività di controllo applicative, per effetto dell'introduzione al Senato della disposizione di cui all'articolo 3 (*Cfr. supra*) vengono estese anche al divieto di denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali previsto dalla medesima disposizione. Tanto premesso, considerato quanto riferito dalla relazione tecnica circa l'assenza di oneri con riguardo alla norma in esame, anche alla luce delle modifiche introdotte al Senato, non si formulano osservazioni.

³ Di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 27 del 2021.

ARTICOLO 5

Sanzioni

La norma prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e gli operatori del settore dei mangimi che violino le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 10.000 fino ad un massimo di euro 60.000 o del 10 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione, quando tale importo è superiore a euro 60.000. La sanzione massima non può eccedere comunque euro 150.000. Alla violazione consegue in via accessoria, tra l'altro, la confisca del prodotto illecito. Alle medesime sanzioni è soggetto chiunque abbia finanziato, promosso o agevolato in qualunque modo le condotte di cui ai suddetti articoli (comma 1). Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso (comma 2).

La relazione tecnica riporta in via sintetica il contenuto della disposizione e afferma che questa non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma definisce il trattamento sanzionatorio amministrativo per la violazione dei divieti introdotti dal provvedimento in esame, disponendo che alla violazione consegua, in via accessoria, tra l'altro, la confisca del prodotto illecito. Al riguardo, appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità che la gestione dei beni sottoposti a confisca possa essere effettuata senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7.

ARTICOLO 6

Rinvio e aggiornamento delle sanzioni

La norma prevede che, per quanto non previsto dal provvedimento in esame, si applichino le disposizioni in materia di sanzioni di cui alla legge n. 689 del 1981 (comma 1). Viene, altresì, previsto l'aggiornamento biennale dell'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie recate dal provvedimento in esame, sulla base delle variazioni dell'indice

nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'ISTAT, mediante decreto interministeriale (comma 2).

La relazione tecnica riporta in via sintetica il contenuto della disposizione e afferma che questa non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma rinvia, per quanto non previsto dal provvedimento in esame, alle disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981, recante la disciplina generale delle sanzioni amministrative (comma 1). Viene, altresì, demandato ad un decreto interministeriale l'aggiornamento biennale dell'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie recate dal provvedimento in esame sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo dell'ISTAT (comma 2). Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 7

Clausola di invarianza finanziaria

La norma dispone che dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dallo stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (commi 1 e 2).

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della disposizione.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni in merito alla clausola di neutralità finanziaria generale recata dalla disposizione, rinviando comunque per i profili finanziari delle singole disposizioni contenute nel provvedimento alle osservazioni formulate nelle schede relative ai singoli articoli del provvedimento stesso.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 7 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, in base alla quale dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica e le amministrazioni interessate svolgeranno le attività ivi previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non si hanno osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.